

FASCICOLO INFORMATIVO

(ai sensi degli Artt.30 e segg. del Reg. ISVAP n° 35 del 26/05/2010)

**Contratto di assicurazione
per la copertura dei rischi Spese Mediche, Infortuni, Bagaglio, Annullamento del viaggio,**

in seguito denominato

“Assicurazione Viaggio Air Italy”

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:

- a) Nota Informativa;
- b) Condizioni di Assicurazione ;
- c) Fac-simile Scheda di Proposta/Adesione ;
- d) Informativa sul trattamento dei dati personali

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Prima della sottoscrizione, leggere attentamente la Nota Informativa.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

Edizione Giugno

2011

A) NOTA INFORMATIVA

www.airitaly.it

NOTA INFORMATIVA DANNI

Data dell'ultimo aggiornamento dei dati contenuti nella presente Nota Informativa: 1.06.2011

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione della stessa autorità.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010, la presente Nota Informativa riporta in grassetto le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico del Contraente o dell'Assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal Regolamento ISVAP n. 35.

I termini utilizzati nella presente nota informativa assumono il significato definito nell'ambito delle condizioni di assicurazione. Il presente documento non può in ogni caso derogare quanto espressamente previsto nell'ambito delle Condizioni di Polizza che prevarranno sulla nota informativa. Eventuali pattuizioni in deroga o in aggiunta a quanto previsto nel presente documento possono essere contenute nelle appendici integrative e/o negli allegati alle condizioni di polizza.

A. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ASSICURATORE

Informazioni Generali

- Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Assicuratore di assicurazione soggetta alla direzione e coordinamento di Chartis Europe S.A. France.
- Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia ha sede in Via Della Chiusa, 2 – 20123 Milano Tel. 02 36 901 Fax. 02 36 90 222
- Sito Internet: www.chartisinsurance.com
- Indirizzo di posta elettronica: info.italy@chartisinsurance.com
- Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è una compagnia assicurativa di diritto francese, soggetta alla vigilanza dell'autorità di vigilanza per il mercato assicurativo francese (ACP) nonché alla vigilanza dell'ISVAP per le attività compiute in Italia, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni in Italia in regime di libero stabilimento, con D.M. n. 18473 del 19.03.1990 pubblicato sulla G.U. n. 70 del 24.03.1990; il numero di Iscrizione all'Albo delle Imprese di assicurazione è I.00012.

Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Assicuratore¹

- Chartis Europe S.A. ha un patrimonio netto pari ad Euro 1.596 Milioni di cui Euro 48 Milioni a titolo di capitale sociale ed Euro 1.549 Milioni a titolo di riserve patrimoniali.
- L'indice di solvibilità dell'Impresa, inteso come il rapporto tra il margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari al 630%.

¹ I dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il presente contratto di assicurazione è stipulato senza la formula del tacito rinnovo.

Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il presente contratto, avente ad oggetto le garanzie descritte in polizza, costituisce un'assicurazione dei rischi connessi al viaggio ed è valido soltanto se emesso unitamente ad una Conferma di Prenotazione Air Italy e a condizione che sia stato versato il relativo premio assicurativo.

L'Allegato 1 al contratto di assicurazione evidenzia le diverse garanzie ed i rispettivi livelli di franchigia e massimale prestati dalla Compagnia.

Avvertenza:

TUTTE LE GARANZIE offerte sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto della voce "Limiti territoriali" del Certificato di Assicurazione, degli artt. 3, 4, 5, 7, 8, delle Garanzie di assicurazione, nonché dell'art. 10 e 12 delle Condizioni Generali di Assicurazione ed a quanto previsto nelle singole sezioni come di seguito indicato nelle Avvertenze

Avvertenza:

I livelli di franchigia e di massimale relativi alle singole garanzie sono evidenziati nell'allegato 1 al presente Contratto di Assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio.

Di seguito, è fornita un'esemplificazione numerica del meccanismo di applicazione di franchigia usato in polizza:

Massimale/Limite indennizzo:	€ 10.000,00
Richiesta di risarcimento/indennizzo	€ 5.000,00
Franchigia	€ 100,00
Danno liquidabile	€ 4.900,00

Le Garanzie dalla Sezione A alla Sezione D sono valide esclusivamente per le formule **Multirischio**.

SEZIONE A - SPESE MEDICHE E DI ALTRA NATURA

Avvertenza:

La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia.

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista l'erogazione dei seguenti servizi di assistenza per i viaggi fuori dall'Italia:

1. Spese mediche, chirurgiche e per cure ospedaliere urgenti (le cure dentistiche urgenti sono coperte fino a un massimo di €300 se prestate al solo scopo di indurre un effetto analgesico immediato).
2. Copertura del costo di rimpatrio in Italia della salma o delle ceneri dell'Assicurato o dei costi sostenuti per le esequie nel paese in cui è avvenuto il decesso, se diverso dal paese di residenza abituale.
3. Spese di viaggio e soggiorno supplementari sostenute per consentire all'Assicurato di fare rientro in Italia qualora il rientro non possa avvenire con il viaggio originariamente prenotato, **previa approvazione da parte di Chartis EUROPE S.A.**
 - (a) spese di soggiorno supplementari per la persona che rimane con l'Assicurato e lo accompagna nel viaggio di ritorno, qualora ciò sia ritenuto necessario su parere medico, oppure
 - (b) spese sostenute da un parente o amico che dall'Italia raggiunga l'Assicurato per assisterlo e accompagnarlo nel viaggio di rientro al domicilio, qualora ciò sia ritenuto necessario su parere medico.
4. Spese supplementari sostenute dall'Assicurato per fare rientro al domicilio in seguito a decesso, infortunio grave o malattia grave di un parente o di un socio d'affari.

La garanzia è prestata a condizione che Travel Guard Assist ritenga clinicamente necessario e predisponga il rientro dell'Assicurato in Italia.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione A sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alle voci "Decorrenza e durata della copertura", "Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza", "Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza" e "Circostanze eccezionali" riportate nella Sezione A stessa

Avvertenza: le garanzie summenzionate possono essere soggette a a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione su quanto previsto alla voce "Natura delle prestazioni e garanzie" e sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione C della Polizza.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

SEZIONE B - INFORTUNI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è prevista la liquidazione di un indennizzo in caso di grave infortunio o decesso dell'Assicurato conseguente ad infortunio, occorsi durante un viaggio.

Avvertenza: la garanzia summenzionata di cui alla Sezione B è soggetta a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia".

Avvertenza: la garanzia summenzionata prevede il pagamento di una somma assicurata per il cui ammontare si richiama l'attenzione su quanto previsto alla voce "Oggetto della garanzia" e sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie) della Polizza.

SEZIONE C- BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI

Nei limiti ed alle condizioni di polizza sono previste le seguenti garanzie:

C1. Rimborso o sostituzione del **Bagaglio ed effetti personali** in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. In caso di ritardo superiore alle 12 ore del bagaglio, durante il viaggio di andata, vengono risarcite le spese necessarie per acquisto di beni di prima necessità, nei limiti dell'importo indicato nella tabella delle Garanzie.

C2. Indennizzo a seguito di furto o smarrimento del **Denaro personale**.

C3. Rimborso dei costi per la sostituzione di **Passaporti e documenti di viaggio**.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione C sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione C" ed alla voce "Oggetto della copertura" della Sezione C.

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione C della Polizza.

SEZIONE D - ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Nei limiti ed alle condizioni di polizza, è previsto il rimborso delle spese a carico dell'Assicurato in caso di annullamento e interruzione del viaggio per una delle cause previste in polizza.

Avvertenza: le garanzie summenzionate di cui alla Sezione D sono soggette a condizioni di assicurabilità, limitazioni ed esclusioni specifiche, che possono

determinare la riduzione o il mancato pagamento dell'indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione a quanto previsto alla voce "Esclusioni speciali applicabili alla Sezione D", alla voce "Oggetto della garanzia" della Sezione D ed alla voce "Condizione speciale applicabile alla Sezione D.

Avvertenza: le garanzie summenzionate sono soggette a massimali, franchigie e limiti di indennizzo. A tal proposito, si richiama l'attenzione sul contenuto dell'Allegato 1 (Tabella delle garanzie), nonché a quanto previsto alla voce Oggetto della garanzia della Sezione D della Polizza.

Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alla circostanza del rischio-Nullità

Avvertenza: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato, relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, rese in sede di conclusione del contratto o in occasione dei successivi rinnovi, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto di assicurazione. Si rinvia all'art. 11 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Assicuratore di ogni aggravamento del rischio e diminuzione del rischio, nonché di ogni variazione nella professione.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

A tal proposito, si richiamano gli artt. 16 e 17 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Di seguito, sono indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, alcune circostanze che possono costituire un aggravamento del rischio:
- Cambio della destinazione del viaggio da Francia a Stati Uniti.

Di seguito, sono indicate a titolo esemplificativo alcune circostanze che possono costituire una diminuzione del rischio:
- Cambio della destinazione del viaggio da Stati Uniti a Francia.



Premi

Il premio è limitato al periodo indicato nel Certificato di Assicurazione e dovrà essere corrisposto alla Società da parte del Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione mediante addebito automatico su carta di credito. A tal proposito, si richiamano gli artt. 9 e 10 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Avvertenza: non sono previsti sconti di premio standardizzati a condizioni predeterminate da parte dell'Assicuratore o dell'Intermediario.

Adeguamento del premio e delle somme assicurate

Non sono previsti meccanismi di adeguamento del premio e delle somme assicurate.

Rivalse

Avvertenza: non è previsto il diritto di rivalsa in favore della Società.

Diritto di recesso/ripensamento

Avvertenza: non sono previste clausole convenzionali di recesso. Conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, nel caso di polizze di durata superiore al mese, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale; in tal caso l'Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge. Tale diritto non è previsto nel caso in cui la prestazione sia stata già eseguita su richiesta del Contraente. A tal proposito, si richiama l'art. 18 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile.

Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

In caso di sinistro, in caso di inadempimento dell'obbligo di darne avviso nei termini previsti dal contratto di assicurazione, l'Assicurato può decadere, in tutto o in parte, dal diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 Codice Civile.

Legge applicabile al contratto

La legislazione applicabile al contratto è quella italiana.

La lingua prescelta dalle parti per le comunicazioni relative al presente contratto è l'italiano.

Regime fiscale

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione, specificati sul certificato di assicurazione, sono a carico del Contraente.

Gli indennizzi corrisposti in caso di sinistro sono esenti da imposte sui redditi e da altre imposte indirette.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenza: in caso di sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia richiesto l'intervento diretto della Centrale Operativa di Assistenza, è necessario inoltrare denuncia alla Società entro 31 giorni dalla conclusione del viaggio allegando alla richiesta di risarcimento una breve descrizione del sinistro.

Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica. In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.

Si richiamano gli artt. 25, 26 e 27 delle Condizioni Generali di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.

Avvertenza: per le prestazioni di assistenza, l'Assicuratore ricorre ad un soggetto terzo.

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza contattare:

Travel Guard - PO Box 2157 - Shoreham by Sea BN43 9DH Inghilterra

e-mail: travelassist.it@travelguard.com

Telefono: Assistenza: tel +44 1273 740884 oppure 0039.039.6554.6635

Nessuna delle prestazioni "assistenza e spese mediche e di altra natura all'estero" sarà fruibile qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato Travel Guard alle condizioni sopra specificate.



Assistenza diretta - Convenzioni

Avvertenza:

Con riferimento alla Garanzia A, soltanto le autorità mediche del Prestatore di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell'invio di un medico all'estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.

Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone.

A tal proposito, si richiamano quanto previsto alle voci "Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza" ed "Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza" per gli aspetti di dettaglio.

Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri dovranno essere formulati per iscritto all'Assicuratore ed indirizzati a:

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia

Servizio Reclami

Via della Chiusa, 2 – 20123 Milano

Fax 02 36 90 222

e-mail: servizio.reclami@chartisinsurance.com

Sarà cura della Compagnia comunicare gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, potranno essere presentati direttamente a:

ISVAP

Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo

Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma

- eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione dei sinistri, ma relativi alla mancata osservanza di altre disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione, nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi;

- i reclami già presentati direttamente all'Assicuratore e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte della compagnia stessa o che abbiano ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente.

Il nuovo reclamo dovrà contenere:

- nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;
- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo di lamentela;
- copia del reclamo presentato all'Assicuratore e dell'eventuale riscontro della stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze.

In mancanza di alcuna delle indicazioni previste ai punti a), b) e c) l'ISVAP, ai fini dell'avvio dell'istruttoria, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione del reclamo chiede al reclamante, ove individuabile in base agli elementi di cui alla lettera a), l'integrazione dello stesso con gli elementi mancanti.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Non rientrano nella competenza dell'ISVAP i reclami in relazione al cui oggetto sia stata già adita l'Autorità Giudiziaria.

Nel caso in cui le Parti si siano accordate per una legislazione diversa da quella italiana,

l'organo incaricato di esaminare gli eventuali reclami sarà quello eventualmente previsto dalla legislazione prescelta e l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'autorità competente e il Contraente Arbitrato.

Nei casi di cui sopra, l'esponente potrà altresì presentare reclamo direttamente al Médiateur de la Fédération Française des Sociétés d'Assurances (FFSA – organismo di diritto francese competente per la ricezione dei reclami concernenti le imprese di assicurazione francesi) - 26 boulevard Haussmann, 75009 Paris, Francia, Tel. + (00 33) 1 45 23 40 71, Fax + (00 33) 1 45 23 27 15, e-mail: le.mediateur@mediation-assurance.org. In alternativa potrà indirizzare il reclamo all'ISVAP, all'indirizzo sopra indicato, che provvederà all'inoltro all'FFSA, con il preventivo consenso dell'esponente in caso di oneri aggiuntivi per lo stesso. In caso di inoltro, la risposta del sistema competente è tempestivamente trasmessa dall'ISVAP all'esponente.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis – Paris La Défense – 34 Place des Corolles – 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

Arbitrato

Non è prevista alcuna procedura arbitrale.

GLOSSARIO

Il presente paragrafo della Nota Informativa contiene ed esplica i termini tecnici comunemente utilizzati in un contratto assicurativo, che il Contraente potrà utilizzare per una migliore comprensione del contratto di assicurazione. Si avverte che i termini di seguito riportati non assumono alcun significato ai fini dell'interpretazione del contratto di assicurazione, in relazione al quale avranno rilevanza unicamente le Definizioni di cui alle Condizioni di Assicurazione.

Assicurato	nei rami danni, la persona nell'interesse della quale è stipulato il contratto nonché titolare del diritto all'eventuale indennizzo.
Assicurazione	l'operazione con cui un soggetto (Assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (Società) un rischio al quale egli è esposto.
Codice delle Assicurazioni	il Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come successivamente modificato.
Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione e si obbliga a pagare il premio. Il Contraente può non coincidere con l'Assicurato. Le due figure coincidono quando il Contraente assicura un interesse di cui è titolare (ad esempio, un bene di sua proprietà).
Danno indennizzabile	danno determinato in base alle condizioni tutte di polizza, senza tenere conto di eventuali scoperti, franchigie e limiti di indennizzo.
Franchigia	l'importo prestabilito, dedotto dal danno indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico e per il quale l'Assicuratore non riconosce l'indennizzo.
Indennizzo	la somma dovuta dall'Assicuratore all'Assicurato in caso di sinistro.

ISVAP	Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo. Ente di diritto pubblico cui spetta il controllo sulle imprese di assicurazione, nonché sugli intermediari di assicurazione (agenti e i broker) e sui periti per la stima dei danni ai veicoli.
Massimale	l'obbligazione massima dell'Assicuratore per sinistro e/o per periodo assicurativo prevista per una specifica garanzia.
Polizza	il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
Premio	il prezzo che il Contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'Assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia. I premi possono essere: unici, periodici, unici ricorrenti.
Risarcimento	la somma dovuta dall'Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Rivalsa	il diritto che spetta all'Assicuratore nei confronti dell'Assicurato e che consente all'Assicuratore di recuperare dall'Assicurato gli importi pagati ai terzi danneggiati, nei casi in cui essa avrebbe avuto contrattualmente il diritto di rifiutare o di ridurre la propria prestazione.
Sinistro	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Assicuratore	La società assicuratrice esercente professionalmente e in forma esclusiva l'attività assicurativa, autorizzata dall'ISVAP e sottoposta alla sua vigilanza.
Surrogazione	la facoltà dell'Assicuratore che abbia corrisposto l'Indennizzo di sostituirsi all'Assicurato nei diritti verso il terzo responsabile, qualora il danno dipenda dal fatto illecito di un terzo.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

CHARTIS EUROPE S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

B) CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

AI SENSI DELL'ART. 166 DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI, SI RICHAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE CLAUSOLE EVIDENZIATE IN GRASSETTO E CONTENENTI: DECADENZA, NULLITA', LIMITAZIONI DI GARANZIA OVVERO ONERI A CARICO DEL CONTRAENTE.

DEFINIZIONI

Assicurato

La persona fisica residente in Italia, il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione" e il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicuratore:

Chartis EUROPE S.A..

Attrezzatura da golf

Mazze da golf, sacche da golf, trolley non motorizzati e scarpe da golf.

Attrezzatura sciistica

Sci, racchette da sci, scarponi e attacchi, snowboard o pattini da ghiaccio.

Avvertenza:

Si ricorda che la copertura cessa nel momento in cui l'Assicurato rientra al proprio domicilio in Italia, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata l'assicurazione.

Bagaglio

Valige, bauli, bagaglio a mano dell'Assicurato e relativo contenuto, purché si tratti di capi di vestiario ed effetti personali portati con sé dall'Assicurato nel corso del Soggiorno coperto dalla garanzia ovvero di oggetti acquistati durante il Soggiorno stesso.

Beneficiario

Per tutte le garanzie, il beneficiario è l'Assicurato stesso, salvo pattuizione contraria. In caso di morte da infortunio, beneficiari del capitale sono gli eredi.

Centro di gestione dei sinistri (escluse prestazioni di Assistenza)

Travel Guard EMEA Limited (d'ora in avanti anche Travel Assist). Le richieste di risarcimento dovranno essere inviate al seguente indirizzo:

Travel Guard

c/o CHARTIS EUROPE SA

Rappresentanza Gen. per l'Italia - Via della Chiesa, 2

20123 MILANO - ITALY

E-mail: travelassist.it@travelguard.com - Tel: +39 02 91 483 100

Certificato di Assicurazione / Quietanza di pagamento

Il documento contenente i nominativi e gli altri dati delle persone assicurate in base al presente contratto. **Il Certificato di Assicurazione costituisce prova dell'assicurazione di cui al presente documento.**

Contraente

La persona fisica che sottoscrive la Polizza di Assicurazione per sé o a favore di terzi e ne assume i relativi oneri.

Condizioni, esclusioni e garanzie

Le condizioni ed esclusioni speciali si applicano alle singole sezioni della polizza, mentre le esclusioni, le condizioni e le garanzie generali si applicano alla polizza nel suo complesso.

Conferma di prenotazione

Il documento contenente i nominativi e gli altri dati di tutte le persone assicurate in base al presente contratto. La Conferma di Prenotazione costituisce prova dell'assicurazione.

Coppia

Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Danni a cose

Le richieste di risarcimento per danni a cose verranno liquidate in base al valore dei beni al momento della perdita e non in base al valore a nuovo o al costo di rimpiazzo, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

Danno materiale

Qualsiasi alterazione, deterioramento, perdita e/o distruzione di un bene o di una sostanza, inclusa qualunque lesione fisica subita da animali.

Decorrenza e Durata

Per decorrenza si intende la "Data di effetto della copertura" indicata nel Certificato di Assicurazione; per durata il periodo di validità della stessa, come risultanti dal "Certificato di Assicurazione".

Età

L'età dell'Assicurato nel momento in cui il suo nominativo viene incluso in polizza. Per il calcolo dell'età si considera l'età anagrafica, ovvero gli anni interamente compiuti dall'Assicurato.

Esterio

Paese diverso da quello in cui l'Assicurato è residente

Familiare

Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli/e, partner, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati/e, matrigna, patrigno



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

Famiglia 2 Adulti

Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Famiglia 1 Adulti

Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Franchigia

Somma fissata in maniera forfetaria nel contratto e rimanente in carico dell'Assicurato in caso di risarcimento conseguente ad un sinistro. La franchigia può essere espressa anche in termini di ore, giorni o percentuale. In tale caso la garanzia in questione è operante dallo scadere del termine fissato oppure in eccesso alla percentuale stabilita.

Gruppo

Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Guerra

Guerra, dichiarata o non dichiarata, o attività belliche, incluso l'impiego di forza militare da parte di qualsiasi Stato sovrano per fini economici, geografici, nazionalistici, politici, razziali, religiosi o di altro tipo.

Impresa / Società

CHARTIS EUROPE SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

Via della Chiusa, 2 - 20123 Milano (Italia)

Sito internet: www.chartisinsurance.com

Individuo

Come definito all'articolo 3 – Persone Assicurabili

Infortunio

Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte dell'Assicurato, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna di cui l'Assicurato sia vittima.

Infortunio Grave

Qualsiasi lesione corporale, non procurata intenzionalmente da parte della vittima, derivante dall'azione improvvisa e non prevedibile di una causa esterna, constatata da un'autorità medica abilitata e tale da impedire alla vittima di spostarsi con i propri mezzi

Invalità permanente totale

Invalità causata da un infortunio occorso durante il viaggio che impedisca all'Assicurato di svolgere qualunque attività lavorativa e che duri 12 mesi, laddove al termine dei 12 mesi il medico dell'Assicurato ritenga che non vi siano possibilità di miglioramento.

Lesione corporale

Qualsiasi lesione fisica subita da una persona.

Malattia

Qualsiasi alterazione dello stato di salute o qualsiasi lesione corporale constatata durante la vigenza del contratto da un'autorità medica abilitata.

Malattia grave

Qualsiasi brusca e violenta alterazione dello stato di salute, constatata da un'autorità medica

abilitata, che comporti la cessazione di qualunque attività professionale o di altro tipo e che abbia una prognosi riservata o un decorso lungo tale da richiedere un trattamento medico intensivo generalmente con ricovero ospedaliero per la valutazione delle condizioni di salute e la somministrazione di cure.

Massimale

La somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia, per ciascun anno assicurativo, e per persona, qualunque sia il numero dei sinistri e delle persone colpite

Oggetti di valore

Apparecchiature fotografiche, audio, video ed elettriche di qualunque tipo (compresi CD, DVD, audio e videocassette), telescopi e cannocchiali, oggetti di antiquariato, gioielli, orologi, pellicce, articoli di pelletteria, pelli animali, articoli in seta, pietre preziose e articoli contenenti o realizzati con oro, argento o metalli preziosi. **Si rinvia alle esclusioni applicabili alla Sezione F, Bagaglio ed effetti personali.**

Operatore turistico

Il "tour operator" o l'impresa di trasporto.

Paio o gruppo di articoli

Effetti personali non scindibili l'uno dall'altro o solitamente utilizzati non separatamente l'uno dall'altro.

Parente

Marito, moglie, genitore, suocero/suocera, fratelli, sorelle, figli, figlie, partner, nonni, nipoti, generi, nuore, cognati, cognate, matrigna, patrigno, figliastri, figliastre, fratellastri, sorellastre.

Periodo di assicurazione

E' il periodo che intercorre tra la "Data di effetto della copertura" e la "Data di cessazione della copertura" indicate nel Certificato di Assicurazione

Polizza

Il documento contrattuale composto dalla Nota Informativa, dal testo relativo alla Tutela Dati Personali, dalle presenti Condizioni e dal Certificato di Assicurazione allegato.

Premio

L'importo dovuto dal Contraente all'Impresa.

Prestatore di Assistenza

Travel Guard EMEA Limited (d'ora in avanti anche Travel Assist), il prestatore di Assistenza che ha il compito di fornire per conto della Società un'assistenza immediata in caso di malattia insorta o di infortunio verificatosi fuori dall'Italia. **Il servizio emergenze è attivo 24 ore al giorno 365 giorni l'anno e può essere contattato ai seguenti numeri telefonici:**

Assistenza: tel +44 1273 740884 oppure 0039.039.6554.6635

E-mail: travelassist.it@travelguard.com

Residenza

Il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale come risultante da certificato anagrafico.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

Ricovero ospedaliero

Il ricevimento di cure presso una struttura ospedaliera, laddove sia necessario un soggiorno minimo di 24 ore consecutive. Per struttura ospedaliera si intende: un ospedale o una clinica abilitata a praticare atti e somministrare trattamenti su persone malate o infortunate, in possesso delle autorizzazioni amministrative locali necessarie per l'esecuzione di tali pratiche e dotata del personale necessario.

Socio d'affari

Qualsiasi persona che lavori presso la sede di lavoro dell'Assicurato e la cui assenza dal luogo di lavoro, se concomitante con quella dell'Assicurato, impedirebbe il normale svolgimento dell'attività.

Sinistro

Il realizzarsi di un evento previsto nel contratto. Le richieste di risarcimento ricollegabili ad un medesimo evento costituiscono un solo e medesimo sinistro.

Sinistro responsabilità civile

Qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata in via giudiziale o stragiudiziale nei confronti dell'Assicurato. Tutte le richieste di risarcimento originate da un medesimo fatto costituiscono un solo e medesimo Sinistro.

Sport invernali

Sci, sci su rotelle, monosci, sci di fondo, sci fuori pista (soltanto in presenza di una guida ufficiale), snowboard, skiboard, motoslitta, slitta, slittino o pattinaggio su ghiaccio.

Terzi

Qualsiasi persona fisica o giuridica ad esclusione dell'Assicurato, dei suoi Familiari, ascendenti, discendenti e delle persone che viaggiano con l'Assicurato, degli incaricati dell'Assicurato, siano essi alle dipendenze o meno dell'Assicurato, nell'esercizio delle loro funzioni.

Trasporto pubblico

Utilizzo di treni, autobus o pullman per recarsi nel luogo di soggiorno per cui è stata effettuata la prenotazione.

Validità Territoriale

Si intendono i Paesi, indicati nel Certificato di Assicurazione, in cui le garanzie e le prestazioni vengono fornite in quanto il sinistro si verifichi in quel luogo.

Si dividono nei seguenti gruppi:

Europa: il continente europeo ad ovest dei Monti Urali, ivi comprese le isole attigue e i paesi non europei che si affacciano sul Mediterraneo (**ad esclusione di Algeria, Libano, Libia, Israele e Giordania**).

Australia, Nuova Zelanda: Australia e Nuova Zelanda.

Mondo intero escluso Nord America: qualunque regione del mondo **ad esclusione di Stati Uniti d'America, Canada, Bermuda, Paesi caraibici Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan**.

Mondo intero compreso Nord America: qualunque regione del mondo **ad esclusione di Afghanistan, Cuba, Liberia e Sudan**.

Nota:

- **Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan.**
- **Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri della Repubblica Italiana sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare.**
N.B. In tale evenienza, esclusivamente nei casi di acquisto dei pacchetti Single Trip, se la pronuncia del Ministero degli Esteri fosse successiva all'acquisto della polizza ma antecedente alla partenza del viaggio, la Società rimborserà il premio versato.
- **la copertura è operante soltanto se l'Assicurato trascorre almeno una notte, su prenotazione, in una struttura ricettiva ubicata lontano dal luogo di residenza.**

Viaggio

La vacanza o il viaggio che ha inizio in Italia nella data in cui l'Assicurato lascia la propria dimora abituale o, se successiva, **nella "Data di effetto della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione**. Il viaggio termina nella data in cui l'Assicurato **rientra nella propria dimora in Italia o, se anteriore, alla "Data di cessazione della copertura" specificata nel Certificato di Assicurazione**.

Per i viaggi di sola andata, la copertura cessa al momento dell'arrivo presso la destinazione estera.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

GARANZIE DI ASSICURAZIONE

OGGETTO

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

Il presente contratto costituisce un'assicurazione viaggio e ha ad oggetto le garanzie descritte alle successive sezioni di polizza.

Le caratteristiche delle garanzie sono riassunte al capitolo prestazioni. **Le coperture assicurative sono prestate fino alla concorrenza dei relativi massimali assicurati, così come riportato nell'Allegato 1, e con i limiti di rimborso ivi indicati.**

Per ulteriori informazioni, l'Assicurato potrà contattare i seguenti numeri: **Tel: +39 02 91 483 100 - E-mail: travelassist.it@travelguard.com**

Art. 2 - Assicurati

La presente assicurazione è prestata, sulla base del prodotto e del livello di copertura indicati nel Certificato di Assicurazione, a favore degli Assicurati, individuati dallo stesso Contraente al momento dell'adesione ed indicati nel Certificato di Assicurazione, in relazione a ciascuno dei quali sia stato conteggiato e corrisposto il relativo premio di assicurazione.

Art. 3 - Persone assicurabili

Individuo: il viaggiatore singolo residente in Italia

Coppia: il viaggiatore e il rispettivo compagno di viaggio, ovvero le persone assicurate e iscritte al viaggio insieme e contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione".

La coppia potrà essere composta da un massimo di 2 persone di sesso differente.

Famiglia 2 Adulti: il viaggiatore, il coniuge/convivente more uxorio e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 17 anni e il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione"

Famiglia 1 Adulto: il viaggiatore e i figli come risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente che, alla data della stipula del contratto, non abbiano ancora compiuto 17 anni e il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione".

Gruppo: i viaggiatori iscritti al viaggio insieme e contemporaneamente, il cui nominativo è indicato sul "Certificato di Assicurazione". Il gruppo potrà essere composto da un massimo di 50 persone.

I figli e i minori non possono viaggiare senza adulti assicurati.

Gli Assicurati devono essere residenti in Italia e non avere trascorso più di sei mesi all'estero durante l'anno immediatamente precedente la stipula della presente polizza.

PRESTAZIONI

L'Impresa offre la polizza assicurativa **fino alla concorrenza dei relativi massimali di indennizzo, così come riportato in dettaglio nell'Allegato 1: Tabella delle Garanzie.**

Nelle successive sezioni di polizza è inoltre descritta, per ciascuna garanzia, la differente modalità operativa.

DELIMITAZIONE DELLE PRESTAZIONI

Avvertenza

Si ricorda che la copertura per ogni singolo viaggio cessa nel momento in cui l'Assicurato rientra al

proprio domicilio in Italia, indipendentemente dal numero di giorni per i quali è stata stipulata l'assicurazione.

Art. 4 - Convenzioni sanitarie

Se il viaggio è effettuato in un paese dell'Unione europea, l'Assicurato deve ritirare il modulo di richiesta della Tessera europea di assicurazione malattia presso l'ufficio ASL locale. L'Assicurato che necessiti di cure mediche deve esibire alla Compagnia al momento di denuncia del sinistro la Tessera europea di assicurazione malattia, per evitare di dover pagare una franchigia di polizza di € 100,00 (cento) per ogni sinistro risarcibile in base alla Sezione A (Spese mediche e di altra natura). Per i viaggi in Australia o Nuova Zelanda, qualora si renda necessario il ricovero ospedaliero l'Assicurato può usufruire del regime di assistenza sanitaria di tali paesi, essendo pertanto esclusa la relativa copertura di assistenza in quei paesi.

In caso di dubbi su come ottenere la Tessera europea di assicurazione malattia o su come richiedere l'assistenza sanitaria locale, contattare Travel Guard al numero **tel +44 1273 740884 oppure 0039.039.6554.6635**

Art. 5 - Condizioni relative allo stato di salute

La polizza contiene alcune clausole contrattuali che riferiscono la copertura assicurata (o l'esclusione) allo stato di salute dell'Assicurato e/o di altre persone che non necessariamente viaggiano con l'Assicurato ma dalla cui salute dipende il viaggio di quest'ultimo. **In particolare, è stabilito e convenuto che la copertura non è prestata per problemi medici che l'Assicurato o tali altre persone presentavano prima della decorrenza della garanzia. In proposito si rinvia all'articolo 8 relativo alle Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza.**

Art. 6 - Franchigie

Le singole sezioni di polizza prevedono la liquidazione del sinistro previa applicazione di una franchigia. E' a carico dell'Assicurato, la prima tranche di qualsiasi sinistro, il cui importo è determinato secondo quanto previsto alle rispettive sezioni e riportato nell'Allegato 1: Tabella delle Garanzie.

Art. 7 - Attività pericolose

La partecipazione a determinate pratiche sportive o attività comporta l'esclusione dalla copertura, secondo quanto di seguito specificato.

Sono sempre incluse in copertura le attività elencate qui di seguito, a condizione che:

- siano svolte soltanto in maniera occasionale (ovvero per non più di 3 giorni durante il periodo del viaggio);
- non siano configurabili come gare/tornei;
- non siano svolte a livello professionistico;
- non costituiscano lo scopo principale del viaggio.

Abseiling (discesa a corda doppia) (secondo le linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), pesca con lenza, tiro con l'arco, badminton, banana boat, baseball, pallacanestro, bowling, bungee jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), escursione con cammello (l'assicurazione non copre la responsabilità personale), canoa / kayak (solo in fiumi di livello non superiore al livello 2), tiro al piattello, cricket, curling, ciclismo, pesca di



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

altura, vela leggera, escursioni in collina, pesca, go-kart (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), golf, ginnastica, palla a mano, escursioni / trekking / passeggiate a piedi (purché sotto i 4.000 metri), equitazione (ad esclusioni di corse / gare di salto / eventing, escursioni in mongolfiera, pattinaggio su ghiaccio, indoor climbing (su muro artificiale), jet boat (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / sono escluse dall'assicurazione la responsabilità personale e le gare), kite surf (soltanto sull'acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), netball, orienteering, viaggi "overland", safari organizzati senza armi, paracadutismo ascensionale (soltanto su acqua / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), trekking su pony, racketball, rackets, rap jumping (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), tiro a segno (non con armi di piccolo calibro), ringo, pattinaggio a rotelle / su rollerblade, rounders, canottaggio (fatta eccezione per le regate / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), corsa, navigazione a vela (ma solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), safari a bordo di veicoli (senza armi da fuoco / tour organizzato), immersioni fino a 30 metri (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), skateboard (con utilizzo di protezioni e casco), slitta – trainata da cavallo o renna, solo in qualità di passeggero (nel rispetto delle linee guida dell'organizzatore), snorkeling, softball, squash, surf, tennis da tavolo, tennis, bowling a 10 birilli, tiro alla fune, palla a volo, pallanuoto, sci acquatico, rafting in acque impetuose (solo su fiumi di livello non superiore al livello 4), windsurf (l'assicurazione non copre la responsabilità personale), navigazione da diporto (solo con equipaggio qualificato / in acque costiere / l'assicurazione non copre la responsabilità personale), zorbing.

Sono escluse in ogni caso dalla copertura assicurativa le seguenti attività:

gare d'avventura, BASE jumping, biathlon, caccia grossa, black water rafting, BMX acrobatico / a ostacoli, bob / skeleton, bouldering, pugilato, canyoning, discesa in grotte / attività speleologiche, cave tubing, scalate / trekking / escursioni a piedi sopra i 4.000 metri, corse ciclistiche, ciclo-cross, drag racing, prove di endurance, volo (tranne che su aeromobile adibito al trasporto di passeggeri paganti), deltaplano, corsa al trotto, heliski, high diving (con tuffi da un'altezza superiore ai 5 metri), caccia, hockey su ghiaccio, ice speedway, giostre equestri, judo, karate, kendo, slittino, lavori manuali, maratona, arti marziali, volo su ultraleggeri, pentathlon moderno, motociclismo, moto rally, alpinismo / scalata su roccia, paracadutismo, parapendio, polo, attività speleologiche, powerlifting, gare di motonautica, quad, river boarding, river bugging, rodei, hockey su pattini a rotelle, rugby, sci acrobatico, motoslitte skidoo, salto dal trampolino, gare sciistiche, skydiving, tiro con armi di piccolo calibro, prove di velocità / prove a cronometro, triathlon, salto con gli sci d'acqua, sollevamento pesi, wrestling.

Art. 8 – Esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. richieste di risarcimento derivanti o traenti origine da un viaggio effettuato dall'Assicurato ovvero da qualsiasi persona le cui precarie condizioni di salute costringano l'Assicurato ad annullare o interrompere il viaggio:

- (a) se la richiesta di risarcimento riguarda una condizione medica o una malattia correlata a una condizione medica di cui l'Assicurato o l'altra persona era a conoscenza prima della stipula della polizza;
- (b) se l'Assicurato o l'altra persona viaggia contro il parere di un medico;
- (c) se l'Assicurato o l'altra persona viaggia allo scopo di ricevere cure mediche;
- (d) se l'Assicurato o l'altra persona è in lista di attesa per il ricovero in ospedale o se attende di

ricevere l'esito di esami o accertamenti clinici;

(e) se l'Assicurato o l'altra persona ha ricevuto una prognosi terminale;

(f) se l'Assicurato o l'altra persona soffre di ansia, stress, depressione o qualsiasi disturbo psicologico;

(g) se la persona assicurata o l'altra persona è in stato di gravidanza e la data presunta di parto ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio prenotato (o sedici settimane in caso di gravidanza multipla);

2. qualsiasi richiesta di risarcimento traente origine da guerra, guerra civile, invasione, insurrezione, rivoluzione, potere militare o usurpazione di potere governativo o militare;

3. perdita o danno causato, direttamente o indirettamente da qualsiasi governo, autorità pubblica o locale che danneggi o trattenga legalmente i beni dell'Assicurato;

4. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da tumulti, scioperi o sommosse di qualunque tipo;

5. perdita o danneggiamento di qualsiasi bene, oppure perdita, spesa o passività derivante da:

(a) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva derivante da qualsiasi combustibile nucleare o da qualsiasi scoria nucleare derivante da combustione nucleare; oppure

(b) radioattività, tossicità, esplosività o qualsiasi altra proprietà rischiosa di qualsiasi attrezzatura nucleare esplosiva o relativo componente;

6. perdita, distruzione o danno direttamente causati da onde di pressione derivanti da qualsiasi aeromobile o altro oggetto volante che viaggi ad una velocità pari o superiore a quella del suono;

7. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da un sinistro occorso mentre l'Assicurato si trova in, sta salendo su o sta uscendo da qualsiasi aeromobile, tranne che in qualità di passeggero pagante di un aeromobile munito di regolare licenza di trasporto passeggeri;

8. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dall'utilizzo di un motoveicolo a due ruote con cilindrata superiore a 50cc;

9. qualunque altro danno connesso all'evento denunciato e non coperto dalla presente assicurazione;

10. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da sopraggiunta insolvenza del tour operator, della compagnia aerea o di qualunque altra società, ditta o persona ovvero dal fatto che qualsiasi dei suddetti soggetti non sia in grado o si rifiuti di onorare uno qualunque dei propri impegni nei confronti dell'Assicurato;

11. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine dal coinvolgimento dell'Assicurato in qualsiasi atto doloso, illecito o criminoso;

12. corse di qualsiasi tipo (fatta eccezione per le gare podistiche);

13. sport invernali (salvo qualora ne sia prevista la copertura, come indicato nel Certificato di Assicurazione, e sia stato versato il relativo premio);

14. qualsiasi attività pericolosa, salvo qualora ne sia prevista. Per ulteriori dettagli si rinvia all'articolo Attività pericolose;

15. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da o conseguente a campionati, prove eliminatorie, esercitazioni ufficialmente organizzate o allenamenti in vista di detti eventi;

16. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante o traente origine da (i) suicidio, tentato o consumato, dell'Assicurato, oppure (ii) autolesionismo o esposizione intenzionale a pericoli (tranne che nel tentativo di salvare vite umane);

17. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante dal fatto che l'Assicurato è in stato di ebbrezza o sotto l'influsso di sostanze stupefacenti, ovvero correlata al consumo di alcool o di sostanze non prescritte da un medico.



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

SEZIONI DI POLIZZA

SEZIONE A – SPESE MEDICHE E DI ALTRA NATURA

(La presente sezione non si applica ai viaggi effettuati in Italia)

Decorrenza e durata della copertura

La copertura decorre dal pagamento del relativo premio o, se successiva, dalla data di emissione indicata nel certificato di assicurazione o nel frontespizio di polizza. La copertura cessa nella data specificata nel certificato di assicurazione o nel frontespizio di polizza. La copertura assicurativa si intende prorogata oltre il periodo indicato nel certificato di assicurazione o nel frontespizio di polizza soltanto nel caso in cui la durata del viaggio sia protratta per motivi che sfuggono al controllo dell'Assicurato.

Tale proroga sarà efficace solo e nei limiti di approvazione del Servizio Clienti.

Condizioni di intervento della Centrale Operativa di Assistenza

In tutti i casi previsti dalle garanzie di seguito precisate soltanto le autorità mediche del Prestatore di Assistenza sono abilitate a decidere in merito al rimpatrio, alla scelta dei mezzi di trasporto e al luogo di ricovero ospedaliero nonché in merito alla necessità dell'invio di un medico all'estero e, all'occorrenza, si mettono in contatto con il medico curante che è intervenuto sul posto e/o con il medico di base.

Le prenotazioni sono effettuate dal Prestatore di Assistenza, che ha il diritto di richiedere all'Assicurato i titoli di trasporto non utilizzati.

Erogazione delle prestazioni della Centrale Operativa di Assistenza

Le spese di qualsiasi tipo sostenute dall'Assicurato in relazione alle garanzie prestate ai sensi della presente sezione di polizza verranno rimborsate solo se approvate e coordinate dalla Centrale Operativa di Assistenza, salvo le spese effettuate per ragioni di urgenza quando l'Assicurato si trovi nell'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza in tempo utile, anche tramite terze persone. In tal caso graverà sull'Assicurato l'onere di provare l'urgenza delle spese effettuate e l'impossibilità di entrare in contatto con la Centrale Operativa di Assistenza.

Per usufruire delle prestazioni di Assistenza contattare:

Travel Guard - PO Box 2157 Shoreham by Sea BN43 9DH Inghilterra

E-mail: travelassist.it@travelguard.com

Telefono: [Assistenza: +44 1273 740884](tel:+441273740884) oppure [0039.039.6554.6635](tel:003903965546635)

Nessuna delle prestazioni "spese mediche e di altra natura" sarà fruibile qualora l'Assicurato non abbia preventivamente contattato Travel Guard alle condizioni sopra specificate.

In tutti i casi occorrerà indicare al Prestatore di Assistenza: cognome – nome dell'Assicurato, indirizzo, numero di contratto, natura della malattia o dell'Infortunio, recapito telefonico in Italia e all'estero.

Natura delle prestazioni e garanzie

1. Spese mediche indispensabili

Spese mediche, chirurgiche e per cure ospedaliere urgenti (le cure dentistiche urgenti sono coperte fino a un massimo di €300 se prestate al solo scopo di indurre un effetto analgesico immediato).

2. Rimpatrio della salma in caso di decesso dell'Assicurato

Fino a un massimo di €4.500 a copertura del costo di rimpatrio in Italia della salma o delle ceneri dell'Assicurato o dei costi sostenuti per le esequie nel paese in cui è avvenuto il decesso, se diverso dal paese di residenza abituale.

3. Presa in carico del costo del viaggio dell'assicurato se il rientro non può con il viaggio originariamente prenotato

Spese di viaggio e soggiorno supplementari sostenute per consentire all'Assicurato di fare rientro in Italia qualora il rientro non possa avvenire con il viaggio originariamente prenotato, previa approvazione da parte di Chartis EUROPE S.A..

(a) spese di soggiorno supplementari per la persona che rimane con l'Assicurato e lo accompagna nel viaggio di ritorno, qualora ciò sia ritenuto necessario su parere medico, oppure

(b) spese sostenute da un parente o amico che dall'Italia raggiunga l'Assicurato per assisterlo e accompagnarlo nel viaggio di rientro al domicilio, qualora ciò sia ritenuto necessario su parere medico.

4. Rientro anticipato dell'Assicurato

Spese supplementari sostenute dall'Assicurato per fare rientro al domicilio in seguito a decesso, infortunio grave o malattia grave di un parente o di un socio d'affari.

Circostanze eccezionali

Il Prestatore di Assistenza non sarà responsabile per i ritardi o gli impedimenti nell'erogazione dei servizi di cui alle garanzie descritte nella presente sezione A in caso di sciopero, sommossa, tumulto popolare, rappresaglie, restrizioni alla libera circolazione, qualsiasi atto di sabotaggio o terrorismo, di guerra civile o straniera, emissione di calore o irradiazione proveniente dalla disintegrazione del nucleo dell'atomo, radioattività o altre cause fortuite o di forza maggiore.

Surrogazione o rivalsa nei confronti dei responsabili del sinistro

Per la garanzia Spese mediche, laddove sia stato corrisposto un indennizzo, l'Assicuratore è surrogato, sino al limite di tale indennizzo, nei diritti e nelle azioni dell'Assicurato nei confronti di ogni responsabile del danno. Le presenti disposizioni non si applicano, tranne in caso di dolo, relativamente alle azioni di rivalsa nei confronti di figli, discendenti, ascendenti, o soggetti che vivano abitualmente con l'Assicurato, quali conviventi o prestatori di lavoro alle dipendenze dell'Assicurato (collaboratori domestici, autisti e similari).



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

SEZIONE B – INFORTUNI

Oggetto della garanzia

La polizza prevede la liquidazione di un indennizzo a favore dell'Assicurato ovvero dei suoi eredi, **entro il limite dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie**, qualora un infortunio subito dall'Assicurato nel corso del viaggio gli provochi un danno da cui ne consegue una invalidità **entro 12 mesi dalla data dell'infortunio**. La garanzia opera per i seguenti tipi di invalidità:

1. invalidità permanente totale;
2. perdita di una gamba o di un piede;
3. perdita irrecuperabile della facoltà visiva di uno o di entrambi gli occhi;
4. perdita totale dell'uso di un braccio o di una mano.
5. In caso di decesso, sarà corrisposto l'indennizzo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie (con un massimale di €7.000 per i minori di 16 anni).

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza

SEZIONE C – BAGAGLIO, DENARO ED EFFETTI PERSONALI

Oggetto della copertura

La polizza prevede un indennizzo, **nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie**, per:

C1 – Bagaglio ed effetti personali

1. la Società rimborsa o sostituisce (a sua discrezione) i beni dell'Assicurato in caso di smarrimento, furto o danneggiamento degli stessi, **entro il massimale per articolo, gruppo o paio di articoli specificato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie**. In caso di rimborso del valore dei beni, questo sarà determinato avendo in considerazione il logorio e la perdita di valore;
2. in caso di smarrimento, furto o danneggiamento di oggetti di valore di proprietà dell'Assicurato, la Società risarcirà il valore degli oggetti **nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie**, da determinarsi considerando il logorio e la perdita di valore;
3. in caso di ritardo del bagaglio di oltre 12 ore verificatosi durante un viaggio di andata, è previsto il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di articoli di prima necessità, **nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie**. Sarà liquidato un indennizzo massimo pari a €30 per periodo di 12 ore. **L'Assicurato deve farsi rilasciare una conferma scritta della durata del ritardo oltre agli scontrini degli eventuali articoli acquistati**. L'importo liquidato per il ritardo del bagaglio sarà detratto dall'ammontare del sinistro in caso di perdita definitiva del bagaglio stesso.

C2 – Denaro personale

1. La polizza prevede un indennizzo, **nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie**, in caso di smarrimento o furto di denaro contante o di travellers cheque, **a condizione che l'Assicurato dimostri di averli posseduti e fornisca la prova del loro valore, allegando alla denuncia copia della verbalizzazione all'autorità di polizia**.
Sarà liquidato un indennizzo non superiore all'importo indicato nell'Allegato 1.

C3 – Passaporti e documenti di viaggio

1. La polizza prevede il rimborso dei costi di sostituzione del passaporto, dei biglietti di viaggio, degli ski-pass, delle carte verdi e dei biglietti d'ingresso prepagati dell'Assicurato, **nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie**.

Nota: la copertura è estesa allo smarrimento e al furto da autoveicoli, rimorchi o caravan incustoditi soltanto per le sotto-sezioni C1 e C3. L'indennizzo massimo è pari a €150 per persona.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE C

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. rottura di articoli fragili (porcellana, vetro, sculture e apparecchiature video) o di attrezzatura sportiva durante l'impiego della stessa (ad eccezione dell'attrezzatura sciistica se è stato versato il relativo premio), a meno che non siano trasportati da un vettore, e danni causati da incendio o altro incidente alla nave, all'aeromobile o al veicolo sul quale sono trasportati gli oggetti;
2. furto, smarrimento o danneggiamento di cicli, autoveicoli, natanti e attrezzature nautiche, masserizie e attrezzature per sport invernali (a meno che non sia stato versato il premio previsto per gli sport invernali);
3. furto, smarrimento o danneggiamento di protesi dentarie, ponti, lenti a contatto o lenti corneali, occhiali da vista, occhiali da sole, telefoni cellulari, arti artificiali o protesi acustiche;
4. logorio, perdita di valore, danno o guasto meccanico o elettrico causato da qualsiasi procedimento di pulitura, riparazione o ripristino, oppure danni causati da fuoriuscite di polveri o liquidi trasportati nel bagaglio dell'Assicurato;
5. ridotta disponibilità di denaro o cose dovuta a errore o negligenza;
6. smarrimento o furto non denunciato alle autorità di Polizia entro 24 ore dalla scoperta dello stesso e per il quale l'Assicurato non si faccia rilasciare la copia della denuncia;
7. ritardata consegna o trattenimento degli effetti dell'Assicurato da parte di autorità doganali o di altri funzionari che li trattengano legalmente;
8. denaro contante che l'Assicurato non porta sulla propria persona (a meno che non sia custodito in una cassetta di sicurezza);
9. furto, smarrimento o danneggiamento di apparecchiature fotografiche, elettriche e audio e/o di gioielli non trasportati nel bagaglio a mano dall'Assicurato nel corso del viaggio;
10. qualsiasi articolo, gruppo o paio di articoli laddove l'Assicurato non sia in grado di fornire una ragionevole prova del loro possesso o valore (ad esempio scontrini originali);
11. beni lasciati incustoditi in un luogo pubblico;
12. smarrimento, furto o danneggiamento di articoli trasportati sul portapacchi di un veicolo;
13. furto, smarrimento o danneggiamento del bagaglio o degli effetti personali durante uno spostamento, salvo qualora l'Assicurato ne faccia denuncia al vettore e richieda il modulo di denuncia di danni (Property Irregularity Report) al momento del sinistro;
14. danni arrecati a valigie, borse da viaggio o bagaglio analogo, a meno che l'articolo danneggiato non sia inutilizzabile;
15. smarrimento o furto del bagaglio o degli effetti personali avvenuto quando i beni in questione non sono sotto il controllo dell'Assicurato o si trovano sotto il controllo di un soggetto diverso dalla compagnia aerea o dal vettore;
16. denaro trasportato da minori di 16 anni;
17. smarrimento del passaporto qualora l'Assicurato non ne faccia denuncia alla Rappresentanza consolare del proprio paese di origine entro 24 ore dalla scoperta dell'evento e non si faccia rilasciare una ricevuta che attesti la data del sinistro e la data di ottenimento di un passaporto sostitutivo;
18. travellers cheque laddove l'istituto di emissione li sostituisca senza alcun addebito (eccezion fatta per le spese per il servizio).

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

SEZIONE D – ANNULLAMENTO E INTERRUZIONE DEL VIAGGIO

Oggetto della garanzia

La polizza prevede il rimborso, **nei limiti dell'importo indicato nell'Allegato 1: Tabella delle garanzie**, delle spese di viaggio e soggiorno che l'Assicurato ha sostenuto o ha accettato di sostenere qualora sia necessario e inevitabile annullare o interrompere il viaggio o qualsiasi escursione prepagata per via dei seguenti eventi, **laddove tali spese non siano recuperate in altro modo**:

1. decesso, malattia o infortunio dell'Assicurato;
2. decesso, infortunio o malattia di un Familiare, di un socio d'affari o di una persona con la quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio, ovvero di un Familiare o amico residente all'estero presso il quale l'Assicurato intende soggiornare, **in tali casi l'onere della prova ricade in capo all'Assicurato**;
3. convocazione dell'Assicurato in qualità di giurato o testimone (ma non di perito) o messa in quarantena dell'Assicurato;
4. incidente ad un veicolo sul quale l'Assicurato prevedeva di viaggiare, quando l'incidente si verifichi entro sette giorni dalla data di partenza prevista e renda il veicolo inutilizzabile, solo per i viaggi in cui l'Assicurato è alla guida del veicolo, **in tali casi l'onere della prova ricade in capo all'Assicurato**;
5. l'Assicurato è membro delle forze armate o di Polizia, appartiene al personale del corpo dei vigili del fuoco o di un servizio infermieristico o di ambulanza e come tale è costretto a rimanere in Italia per via di un'emergenza;
6. licenziamento se l'Assicurato ha diritto a percepire un'indennità in base alla legge che regola le indennità di licenziamento, **a condizione che al momento della prenotazione del viaggio l'Assicurato non avesse alcun motivo di prevedere tale provvedimento nei suoi confronti**;
7. mancata partenza dalla Italia, su richiesta delle autorità di Polizia, in seguito a incendio, allagamento o furto con scasso a danno dell'abitazione o della sede di lavoro dell'Assicurato verificatosi entro 48 ore dalla data di partenza prevista.

Non sono assicurati i primi € 100 di ciascun sinistro, o € 30 per perdita della cauzione, per persona.

Esclusioni speciali applicabili alla SEZIONE D

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

1. qualsiasi richiesta di risarcimento derivante da ansia, stress, depressione o da qualsiasi disturbo psicologico o psichiatrico;
2. decisione dell'Assicurato di non viaggiare;
3. eventuali costi supplementari derivanti dal fatto che l'Assicurato non ha informato l'organizzatore del viaggio subito dopo avere appreso di dovere annullare il viaggio;
4. gravidanza, se la data di parto presunta ricade nelle dodici settimane precedenti la fine del viaggio (sedici settimane in caso di gravidanza multipla);
5. annullamento o interruzione del viaggio per via di una condizione clinica o di qualsiasi malattia correlata ad una condizione clinica di cui l'Assicurato era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza secondo l'ordinaria diligenza prima della data di decorrenza della presente assicurazione. La presente esclusione si applica all'Assicurato, a Familiari, soci d'affari o alla persona con cui l'Assicurato viaggia nonché ad ogni persona da cui dipendeva il viaggio dell'Assicurato;
6. costo del viaggio di ritorno originario se questo è già stato pagato e l'Assicurato è costretto a interrompere il soggiorno;
7. mancata vaccinazione obbligatoria o mancato ottenimento di passaporto o visto;
8. tumulti popolari, scioperi, serrate, blocchi, azioni governative di qualsiasi paese, indipendentemente dal fatto che tali eventi siano effettivi o minacciati.

Condizione speciale applicabile alla SEZIONE D

Come condizione per la copertura prestata in base alla presente sezione:

1. qualora debba necessariamente interrompere il viaggio ed effettuare un rientro anticipato in Italia per uno dei motivi coperti dall'assicurazione, l'Assicurato deve darne preventiva comunicazione ad Travel Guard Assist ai fini della presente copertura.

Si rinvia alle condizioni ed esclusioni valide per tutte le sezioni di polizza



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

PREMIO DI ASSICURAZIONE

Art. 9 – Premio di assicurazione

Il premio di assicurazione è determinato in base al numero di persone Assicurate, ed è indicato nel “Certificato di Assicurazione”, comprensivo di tasse ed imposte governative.

Il premio dovrà essere corrisposto dal Contraente anticipatamente rispetto a ciascun Periodo di Assicurazione.

Art. 10 – Pagamento del premio

Il premio di assicurazione verrà corrisposto dal Contraente direttamente all'Impresa tramite addebito automatico su carta di credito, i cui estremi verranno indicati dal Contraente sul sito www.airitaly.it.

Il mancato pagamento del premio determina l'applicazione dell'Articolo 1901 C.C.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 11 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e degli Assicurati relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 12 — Altre assicurazioni

Il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio ed in caso di sinistro, dandone avviso a tutti gli Assicuratori ed indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto dall'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, la Società sarà tenuta al pagamento della sola quota di perdita in eccedenza rispetto ad altra polizza.

Art. 13 – Data di conclusione del contratto e data di decorrenza dell'assicurazione

Il presente contratto si intende concluso al momento del pagamento del premio da parte del Contraente.

Fermo quanto stabilito nelle rispettive sezioni per le singole garanzie, l'Assicurazione decorre dalla data indicata nel “Certificato di Assicurazione” alla voce “Data di effetto della copertura”, a condizione che il contratto sia stato regolarmente concluso ai sensi del paragrafo precedente.

Art. 14 – Durata dell'assicurazione

La copertura assicurativa si intende prorogata oltre il periodo indicato nel Certificato di Assicurazione soltanto nel caso in cui, la durata del viaggio, il cui inizio e scadenza fossero stati programmati prima della scadenza del periodo assicurativo, venga protratta per motivi indipendenti dalla volontà dell'Assicurato.

In nessun caso la presente polizza potrà essere rinnovata tacitamente.

Art. 15 — Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 — Aggravamento del rischio

Il Contraente/Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 Codice Civile.

Art. 17 — Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 18 — Diritto di ripensamento

Resta inteso che, conformemente alla normativa in materia di vendita a distanza di prodotti assicurativi, il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 30 giorni successivi alla conclusione del contratto o, se successiva, alla data di ricezione della documentazione contrattuale; in tal caso l'Impresa procederà alla restituzione del premio eventualmente già pagato, al netto delle imposte di legge.

Art. 19 – Competenza territoriale

Per ogni controversia relativa al presente contratto è competente l'Autorità Giudiziaria del luogo di residenza dell'Assicurato.

Art. 20 — Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato.

Art. 21 – Legge applicabile al contratto

Il presente contratto è regolato dalla legge della Repubblica Italiana.

Art. 22 – Prova del contratto e rinvio alle norme di legge.

I rapporti contrattuali sono determinati esclusivamente dal Certificato di Assicurazione, dalle presenti Condizioni Generali di Polizza e dalle sue Appendici e Allegati. Per tutto quanto non è regolato dal contratto valgono le vigenti disposizioni di Legge.

Art. 23 – Periodo di Prescrizione

Ogni diritto nei confronti della Società si prescrive entro il termine di due anni dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione e/o garanzia in conformità con quanto previsto all'art. 2952 del Codice Civile.

Art. 24 – Valuta di Pagamento

Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro.

Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l'Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l'Assicurato ha sostenuto le spese.

NORME IN CASO DI SINISTRO

Art. 25 – Obblighi in caso di sinistro

Qualsiasi sinistro, ad esclusione di quelli per i quali sia stato richiesto l'intervento diretto da parte



della Centrale Operativa di Assistenza, nei termini ed alle condizioni precisate nel presente contratto alla sezione A, deve essere tempestivamente denunciato al Prestatore di Assistenza entro e non oltre 31 giorni dalla conclusione del viaggio.

La richiesta di risarcimento può essere presentata inviando una comunicazione scritta contenente una breve descrizione del sinistro oppure telefonando al numero indicato in appresso.

Travel Guard - c/o CHARTIS Europe S.A.
Rappresentanza Gen. per l'Italia - Via della Chiusa, 2 - 20123 MILANO - ITALY
E-mail: travelassist.it@travelguard.com - Tel: +39 02 91 483 100

Il servizio Travel Guard è operativo ogni giorno dalle ore 9:30 alle ore 17:00. Dietro segnalazione di un evento dannoso, il Prestatore di Assistenza provvederà ad inviare all'Assicurato un modulo di denuncia sinistro.

Per prevenire le richieste di risarcimento fraudolente, i dati personali degli assicurati sono archiviati su computer e potranno essere trasferiti ad un sistema centralizzato. Tali dati sono conservati in ottemperanza alla normativa sulla tutela dei dati.

Art. 26 - Richieste di risarcimento per ritardo del bagaglio, smarrimento o deterioramento di denaro, effetti personali ecc.

Con riferimento alle sezioni C1, C2, C3, l'Assicurato deve informare la competente società di trasporti in caso di ritardo, smarrimento, furto o danneggiamento dei propri effetti personali, laddove questi siano trasportati da una compagnia aerea o da una società di trasporti. L'Assicurato deve inoltre richiedere una copia del modulo di denuncia di danni relativo all'evento denunciato (Property Irregularity Report). In caso di sinistro, l'Assicurato deve provvedere ad informare la compagnia aerea o la società di trasporti entro e non oltre tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità (ai sensi dell'articolo 1913 del Codice Civile), inoltre deve denunciare immediatamente alle autorità di Polizia l'eventuale smarrimento o furto di denaro o di effetti personali (informando eventualmente anche la direzione dell'albergo) e farsi rilasciare la copia ufficiale della denuncia. Ai fini dell'operatività della presente garanzia, la denuncia alla Polizia (ed eventualmente alla direzione dell'albergo) deve essere effettuata entro 24 ore dal verificarsi dell'evento.

Art. 27 – Condizioni generali applicate ai sinistri

1. L'Assicuratore non risponde di perdite o danni causati dalla mancata adozione, da parte dell'Assicurato, di ragionevoli misure atte a salvaguardare i propri beni.
2. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per recuperare gli eventuali articoli smarriti o sottratti e collaborare con le autorità per consentire loro di individuare e perseguire gli eventuali

responsabili.

3. L'Assicurato deve compiere ogni ragionevole sforzo per evitare o ridurre qualsiasi danno che potrebbe determinare una richiesta di risarcimento in base alla presente polizza.

4. L'Assicurato deve conservare i documenti di polizza e le relative appendici, ai fini della prova della copertura. In caso di sinistro, tali documenti dovranno essere preventivamente consegnati alla Compagnia per ottenere l'esecuzione della prestazione garantita.

5. L'Assicurato deve collaborare con la Società affinché quest'ultima possa rivalersi su altri soggetti o altri assicuratori per recuperare gli importi eventualmente corrisposti. **A tale scopo l'Assicurato deve fornire alla Società tutte le informazioni richieste e compilare gli eventuali moduli necessari.**

6. Chiunque tenti di avanzare una richiesta di risarcimento fraudolenta o utilizzi mezzi fraudolenti per formulare una richiesta di risarcimento è passibile di azione legale. Inoltre il sinistro fraudolento non sarà risarcito e la polizza potrà essere annullata.

7. **L'Assicurato deve fornire a Travel Guard tutti i documenti necessari ai fini della gestione del sinistro.** Sono a suo carico gli eventuali costi associati all'acquisizione di tali documenti.

8. **L'Assicurato deve conservare gli eventuali articoli danneggiati e spedirli, dietro richiesta, a Travel Guard.** Sono a suo carico gli eventuali costi associati.

9. **Su richiesta della Società, l'Assicurato deve accettare di sottoporsi a visita medica.** In caso di decesso dell'Assicurato, la Società ha facoltà di richiedere un esame autoptico.

10. L'Assicurato deve rimborsare alla Società, entro un mese dalla relativa richiesta, qualunque importo liquidato ma non coperto dalla presente polizza.

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiusa, 2 - 20123 Milano
Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

ALLEGATO 1: TABELLA DELLE GARANZIE

Sezione	Garanzia		
		Massima somma assicurata:	Franchigia
A	Spese mediche e di altra natura	€15.000	Nessuna
<i>La Garanzia A è valida per le formule Multirischio.</i>			
B	Infortuni	€5.000	Nessuna
<i>La Garanzia B è valida per le formule Multirischio.</i>			
C1	Bagaglio ed effetti personali	€1000	€50
	Massimale per singolo articolo	€300	Nessuna
	Massimale oggetti di valore	€300	Nessuna
	Ritardo del bagaglio	€250	Nessuna
C2	Denaro personale	€250	€50
	Massimale contanti	€200	Nessuna
C3	Passaporto e documenti di viaggio	€150	€50
<i>La Garanzia C è valida esclusivamente per le formule Multirischio.</i>			
D	Annullamento e interruzione del viaggio	€1.500	€100 (€30 perdita della cauzione)
<i>La Garanzia D è valida per le formule Multirischio</i>			

Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

CHARTIS EUROPE S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia




Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240

C) FAC-SIMILE SCHEDA DI PROPOSTA/ADESIONE

Certificato di Assicurazione / Quietanza di Pagamento

Grazie per aver scelto Air Italy e Chartis Europe S.A. per l'acquisto della tua assicurazione.
Chartis Europe S.A. è la compagnia assicurativa che sottoscrive questa polizza assicurativa. Air Italy è la compagnia aerea che distribuisce questa polizza assicurativa

Caratteristiche della tua Polizza Assicurativa

Numero di Polizza:

Assicurato:

Data di effetto della copertura:

Data di cessazione della copertura:

Prodotto	Assicurazione Viaggio Air Italy
Limiti Geografici	La destinazione indicata sul biglietto di viaggio.
Premio assicurativo	€
Includendo tasse @ 21,25%	€
Totale premio assicurativo	€

Buon viaggio! Data:

Altre dichiarazioni rese dal contraente

DICHIARAZIONE DI RICEVIMENTO DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI



La presente copertura assicurativa è stata oggetto di distribuzione da parte dell'agenzia di viaggi. L'Aderente dichiara di aver ricevuto i seguenti documenti, di averli letti e di accettare espressamente i termini e le condizioni in esso contenute:

1. Fascicolo informativo relativo al prodotto e contenente: Condizioni Generali di Assicurazione, Nota Informativa, informativa relativa al trattamento dei dati personali, modulo di adesione, predisposta ai sensi dell'Art. 185 del Codice delle Assicurazioni e s.m.i.
2. Condizioni Generali di Assicurazione, Nota Informativa e Glossario
3. Informativa ex Art. 13 D.Lgs. N. 196/2003, relativa alla tutela dei dati personali, rilasciata dall'intermediario
4. Dichiara inoltre di aver preso atto dell'esclusione delle garanzie per i viaggi effettuati in Cuba, Liberia, Sudan ed Afghanistan

Il Contraente _____


TUTELA DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA EX ART. 13 D. LGS. N. 196/2003

Il Contraente dichiara di aver preso visione dell' Informativa ex. Art. 13 D.Lgs. N. 196/2003 - Tutela dei dati personali - e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali e sensibili e la trasmissione a terzi (ivi inclusi i soggetti facenti parte della "catena assicurativa"), per le finalità, secondo le modalità e nei confronti dei soggetti indicati nella predetta Informativa.

Il Contraente _____

Note:

Questa polizza non fornisce assicurazione per alcun viaggio in, verso o attraverso i seguenti Paesi: Afghanistan, Cuba, Liberia, o Sudan. Questa polizza non fornisce copertura se stai viaggiando verso una specifica nazione o area nelle quali il Ministero degli Esteri sconsiglia di viaggiare e/o soggiornare. Per le altre esclusioni guarda i testi di polizza sul sito: www.airitaly.it o scrivi a Travelassist.it@travelguard.com. L'Aderente dichiara che l'Assicurato non è titolare di altre coperture assicurative aventi ad oggetto i medesimi rischi.

<i>Data, Sottoscrizione dell'Assicurato</i> _____	CHARTIS EUROPE S.A - Rappresentanza Generale per l'Italia 
--	--



D) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

INFORMATIVA AL CLIENTE AI SENSI DELL'ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003

Informativa predisposta ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n° 196/2003.

1) Finalità e modalità del Trattamento dei dati

I suoi dati saranno trattati da CHARTIS EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiesa 2, Milano, Tel. +39.02.36901, Fax +39.02.3690222 – titolare del trattamento – nonché dalle Società appartenenti al medesimo gruppo societario, per dare corso all'attività assicurativa e riassicurativa, connessa al Suo contratto di assicurazione, nelle fasi di assunzione del rischio, della gestione del contratto e della liquidazione e per la quale la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il trattamento può essere effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate all'articolo 4, comma 1, lettera a) della Legge e sue successive modifiche e/o integrazioni.

2) Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali: è necessario per dare corso all'attivazione del rapporto assicurativo e nella vigenza del contratto; è obbligatorio qualora sia richiesto da specifiche normative (quali ad esempio quelle relative all'antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile).

3) Comunicazione dei dati

I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1), ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio, assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers e altri soggetti iscritti al registro unico degli intermediari assicurativi; periti consulenti e legali; medici legali, fiduciari, società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP e Ministero dell'Industria, del commercio e dell'artigianato; CONSAP e UCI. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti. Inoltre, i dati personali possono essere comunicati ad altre Società del medesimo gruppo societario (società controllanti, controllate o collegate anche indirettamente), a pubbliche Amministrazioni ove richiesto dalla legge, nonché a terzi fornitori di servizi informatici o di archiviazione ed al terzo incaricato dell'esecuzione dei servizi di assistenza, blocco carte, gestione dei sinistri ed ogni altro servizio che la Centrale Operativa debba fornire ai termini di Polizza. L'elenco aggiornato delle altre società a cui saranno comunicati i Suoi dati e dei responsabili potrà essere richiesto in qualsiasi momento alla Società, al seguente indirizzo: CHARTIS EUROPE S.A. – Via della Chiesa 2, Milano – Tel. +39.02.36901 - Fax +39.02.3690222.

4) Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione.

5) Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale, per le finalità di cui al punto 1), nel rispetto della vigente normativa ed in particolare degli articoli 42-45 del D. Lgs 196/2003.

6) Diritti dell'interessato

L'art. 7 del D. Lgs. 196/2003 conferisce all'interessato specifici diritti tra cui quelli di ottenere dal titolare del trattamento:

- 1) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- 2) l'indicazione **a)** dell'origine dei dati personali, **b)** delle finalità e modalità del trattamento, **c)** della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, **d)** degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto stesso, **e)** dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati possono venire comunicati o che possano venire a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati. L'interessato, inoltre, ha diritto di ottenere: **a)** l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; **a)** la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione del Decreto Legislativo, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; **c)** l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, eccettuato il caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Infine, ai sensi dell'art. 7, comma 4 del decreto, l'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- 1)** per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- 2)** al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

7) Titolare e responsabile del procedimento

Titolare del trattamento dei dati è la Società i cui estremi identificativi sono descritti al punto 1) che precede, ossia CHARTIS EUROPE S.A. – Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Della Chiesa 2, Milano, Tel. +39.02.36901, Fax +39.02. 3690222. Responsabili del trattamento dei dati personali sono i responsabili amministrativi *pro tempore* della Società.

Data, Sottoscrizione dell'Assicurato



Chartis Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Via Della Chiesa, 2 - 20123 Milano

Tel.: 023690.1, Fax: 023690.222, www.chartisinsurance.com - Registro Imprese Milano n. 148083/2000 - REA Milano n. 1332602 - C.F. 08607540583 - P. I. 13126280158

Sede Secondaria della Chartis Europe S.A. - Tour Chartis - Paris La Défense - 34 Place des Corolles - 92400 Courbevoie - France - Capitale Sociale Euro 47 626 240